

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1474

Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi.

L'Assessore alla Formazione Professionale Sebastiano Leo sulla base delle istruttorie espletate dalla Dirigente della Sezione Formazione professionale riferisce quanto segue:

Premesso che:

- **l'accREDITamento costituisce il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'amministrazione ad un organismo, mediante un provvedimento concesso in considerazione della dimostrazione del possesso e del mantenimento di determinati requisiti relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché alla qualità dei servizi offerti.** Tramite tale atto l'amministrazione pubblica Regione riconosce all'Organismo accreditato la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche, alle condizioni e secondo la normativa di riferimento in materia e la regolamentazione di cui ai successivi capitoli.

Quadro normativo

- Il modello operativo di seguito presentato dà attuazione ai regolamenti comunitari e alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di accreditamento degli Organismi di formazione. Gli indirizzi generali dell'accREDITamento sono determinati dalla normativa e dagli atti di programmazione nazionali e regionali.

Si fa riferimento, in particolare:

- alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo
- alla Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;
- al Decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accREDITamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;
- all'Accordo Stato - Regioni del 8 marzo 2008 relativo all'accREDITamento delle strutture formative;
- al Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- al Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- all'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- all'Accordo, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente;
- alla Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012,

avente ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e successive modifiche ed integrazioni;

- D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
- D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
- DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/ Operatrice per le attività di assistenza familiare”;
- DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
- D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 2016 “Approvazione delle Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC - RP)”.
- Si fa inoltre riferimento ai documenti programmatici P.O. FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ai documenti di indirizzo per l’attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020, nonché all’Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE20 14-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.

Rilevato che:

- Dal quadro di riferimento normativo e programmatico si evincono le principali direttrici che il sistema di accreditamento tende a perseguire.

Infatti, a partire dagli impegni assunti con la Commissione Europea in merito alla regolamentazione della concessione dei contributi pubblici e dal processo che ha inteso accompagnare il cambiamento strutturale dell’offerta formativa in Italia, avviato con la Legge n.196 del 1997 e rafforzato dai cambiamenti introdotti con la riforma del titolo V della Costituzione, l’accreditamento quale atto dell’Amministrazione Pubblica regionale di riconoscere ad un organismo la possibilità di realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche, viene introdotto in Italia con l’approvazione del DM166 del 2001 e sviluppato operativamente attraverso i diversi dispositivi regionali. A seguito dell’esperienza accumulata nella programmazione FSE 2000-2006, nel 2007 si è avviata una revisione del modello di accreditamento che ha prodotto una prima proposta nel Tavolo tecnico Accreditamento delle sedi formative (Coordinamento tecnico Regioni/Province Autonome, Commissione Istruzione), base del nuovo sistema nazionale di accreditamento approvato in Conferenza Permanente il 20 marzo del 2008.

Partendo dal tentativo di agevolare il riconoscimento tra le diverse regolamentazioni territoriali, anche sulla base delle sollecitazioni provenienti dal livello comunitario, a livello di principi il nuovo sistema di accreditamento si è posto l’obiettivo di contribuire all’innalzamento della qualità dei sistemi formativi, attraverso un miglioramento ed una semplificazione di alcuni requisiti ed una maggiore importanza data alla fase di mantenimento degli stessi nonché all’approccio complessivo al lifelong learning.

A riguardo, infatti, nell’ultimo decennio la Commissione Europea ha individuato tra gli obiettivi strategici:

- **lo sviluppo della qualità dei servizi di istruzione e di formazione**, in quanto costituiscono parte integrante delle strategie per la crescita economica e per la coesione sociale;
 - **uno scambio dinamico tra i sistemi formativi e di istruzione e i sistemi del lavoro e dell’occupazione**, in quanto costituiscono parte integrante per innalzare i livelli occupazionali;
 - **favorire una crescita sostenibile e inclusiva**,
 - **integrare i bisogni economici delle imprese e i bisogni sociali e culturali delle persone** (cittadinanza attiva, occupabilità, coesione sociale, apprendimento permanente, mobilità).
- In particolare, la Raccomandazione dell’Unione europea sull’istituzione di un Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell’istruzione e formazione professionale (2009/C155/01)

approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2009, ha sottolineato il ruolo chiave della qualità dell'istruzione e della formazione in un'ottica di apprendimento permanente al fine di sviluppare l'occupabilità, la mobilità e la cittadinanza attiva.

- Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, sostenendo l'importanza di incentivare una cultura della qualità nella formazione, ha ribadito che "l'accREDITAMENTO delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato".
- Con l'accordo di partenariato 2014- 2020 (art.14 del Regolamento UE 1303/2013), i principi riguardanti il rispetto di standard di efficienza, efficacia e qualità sono maggiormente evidenziati ed enfatizzati. A riguardo infatti si sottolinea la necessità di potenziare l'istruzione e la formazione professionale, anche istituendo un sistema strutturato di misurazione della qualità attraverso l'individuazione di appositi indicatori di performance.

Considerato che:

- In data 13 marzo 2018 e in data 26 luglio 2018 si sono tenuti gli incontri con il Partenariato istituzionale e socio-economico per la presentazione delle proposte di modifica relative alle nuove linee guida sull'accREDITAMENTO;
- durante tali incontri, il Partenariato ha proposto alcune ulteriori modifiche alla bozza delle medesime linee guida, alcune delle quali recepite nell'allegato 1 alla presente deliberazione.
- in considerazione della necessità di disciplinare il sistema regionale di accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività formative (di seguito "organismi di formazione"), istituendo un modello operativo basato sulla individuazione di standard di efficacia, di efficienza e di qualità nell'erogazione delle attività formative, al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

L'Assessore competente pertanto, sulla base delle istruttorie espletate come indicate in narrativa, procede ad illustrare alla Giunta le modifiche alle linee guida sull'accREDITAMENTO, secondo il testo allegato alla presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso, si propone di adottare le nuove linee guida sull'accREDITAMENTO, come modificate nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione, l'illustrazione delle linee guida sull'accREDITAMENTO proposta dall'Assessore relatore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte della Dirigente della Sezione

- Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore che qui si intende integralmente riportata;
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le nuove linee guida sull'accREDITAMENTO riportate nell'allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante;
- di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla concreta attuazione ed operatività delle nuove linee guida sull'accREDITAMENTO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO 1



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

***NUOVE LINEE GUIDA PER
L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI
FORMATIVI***



- Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. QUADRO NORMATIVO.....	4
3. FINALITÀ.....	7
4. DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO.....	10
5. CRITERI E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO.....	11
6. CRITERIO I: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA.....	13
6.1. Sottocriterio I.1. Natura e finalità statutaria dell'organismo.....	13
6.1.1. Requisito I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale.....	13
6.2. Sottocriterio I.2. Situazione economico-finanziaria dell'organismo.....	13
6.2.1. Requisito I.2.a: bilancio di esercizio.....	14
6.2.2. Requisito I.2.b: contabilità separata.....	16
6.2.3. Requisito I.2.c- I.2.d- I.2.e- I.2.f.....	17
6.2.4. I.2.g. Requisiti per l'affidabilità e la moralità delle persone.....	17
6.3. Sottocriterio I.3. Capacità e risorse professionali.....	18
6.3.1. Requisito I.3.a. Presidio Funzionale dei processi.....	18
6.3.2. Requisito I.3.b. Assetto organizzativo trasparente.....	20
7. CRITERIO II - STRUTTURA LOGISTICA.....	21
7.1.1. Sottocriterio II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature.....	22
7.1.2. Sottocriterio II.2: Fruibilità dei locali:.....	23
7.1.3. Sottocriterio II.3 Destinazione d'uso.....	24
8. CRITERIO III "LE RELAZIONI".....	24
8.1.1. Requisito III.1.a: Capacità di garantire rapporti di cooperazione.....	25
8.1.2. Requisito III.1.b: Capacità comprendere i fabbisogni del territorio.....	25
9. CRITERIO IV: "LA PERFORMANCE GESTIONALE".....	26
9.1.1. Sottocriterio IV 1 – efficienza progettuale.....	27
9.1.2. Sottocriterio IV 2 – abbandono.....	27
9.1.3. Sottocriterio IV. 3. Successo formativo.....	27
9.1.4. Sottocriterio IV.4. Soddisfazione dell'utenza.....	28
9.1.5. Sottocriterio IV.5.Valutazione degli esiti occupazionali.....	28
10. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA SPECIFICITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	
11. RILASCIO DI ACCREDITAMENTO.....	
12. LE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO.....	



13. IL SISTEMA DI RATING 36

14. SISTEMA DEI CONTROLLI 37

15. NORMA TRANSITORIA..... 38



1. **PREMESSA**

Con il presente atto la Regione Puglia intende disciplinare il sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività formative (di seguito "organismi di formazione"), istituendo un modello operativo basato sulla individuazione di standard di efficacia, di efficienza e di qualità nell'erogazione delle attività formative, al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

A riguardo, infatti, per definizione **l'accREDITAMENTO costituisce il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'amministrazione ad un organismo, mediante un provvedimento concesso in considerazione della dimostrazione del possesso e del mantenimento di determinati requisiti relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché alla qualità dei servizi offerti.** Tramite tale atto l'amministrazione pubblica Regione riconosce all'Organismo accreditato la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche, alle condizioni e secondo la normativa di riferimento in materia e la regolamentazione di cui ai successivi capitoli.

2. **QUADRO NORMATIVO**

Il modello operativo di seguito presentato dà attuazione ai regolamenti comunitari e alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di accreditamento degli Organismi di formazione.

Gli indirizzi generali dell'accREDITAMENTO sono determinati dalla normativa e dagli atti di programmazione nazionali e regionali.

Si fa riferimento, in particolare:

- ✓ alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo
- ✓ alla Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- ✓ al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;
- ✓ al Decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accreditamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;
- ✓ all'Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008 relativo all'accREDITAMENTO delle strutture formative;
- ✓ al Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;



- ✓ al Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- ✓ all'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- ✓ all'Accordo, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente;
- ✓ alla Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- ✓ Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di 'Bottega scuola'";
- ✓ alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente ad oggetto "Linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";
- ✓ D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali";
- ✓ DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare";
- ✓ DGR n. 622 del 30 marzo 2015 "Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)";
- ✓ D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 2016 "Approvazione delle Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC – RP)".

Si fa inoltre riferimento ai documenti programmatici P.O. FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ai documenti di indirizzo per l'attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020, nonché all'Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Gè.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013".



Dal quadro di riferimento normativo e programmatico si evincono le principali direttrici che il sistema di accreditamento tende a perseguire.

A partire dagli impegni assunti con la Commissione Europea in merito alla regolamentazione della concessione dei contributi pubblici e dal processo che ha inteso accompagnare il cambiamento strutturale dell'offerta formativa in Italia, avviato con la Legge n.196 del 1997 e rafforzato dai cambiamenti introdotti con la riforma del titolo V della Costituzione, l'accREDITamento quale atto dell'Amministrazione Pubblica regionale di riconoscere ad un organismo la possibilità di realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche, viene introdotto in Italia con l'approvazione del DM 166 del 2001 e sviluppato operativamente attraverso i diversi dispositivi regionali. A seguito dell'esperienza accumulata nella programmazione FSE 2000-2006, nel 2007 si è avviata una revisione del modello di accREDITamento che ha prodotto una prima proposta nel Tavolo Tecnico AccREDITamento delle sedi formative (Coordinamento tecnico Regioni/Province Autonome, Commissione Istruzione), base del nuovo sistema nazionale di accREDITamento approvato in Conferenza Permanente il 20 marzo del 2008.

Partendo dal tentativo di agevolare il riconoscimento tra le diverse regolamentazioni territoriali, anche sulla base delle sollecitazioni provenienti dal livello comunitario, in tema di principi il nuovo sistema di accREDITamento si è posto l'obiettivo di contribuire all'innalzamento della qualità dei sistemi formativi, attraverso un miglioramento ed una semplificazione di alcuni requisiti ed una maggiore importanza data alla fase di mantenimento degli stessi, nonché all'approccio complessivo al lifelong learning.

A riguardo, infatti, nell'ultimo decennio la Commissione Europea ha individuato tra gli obiettivi strategici:

- **lo sviluppo della qualità dei servizi di istruzione e di formazione**, in quanto costituiscono parte integrante delle strategie per la crescita economica e per la coesione sociale;
- **uno scambio dinamico tra i sistemi formativi e di istruzione e i sistemi del lavoro e dell'occupazione**, in quanto costituiscono parte integrante per innalzare i livelli occupazionali;
- **favorire una crescita sostenibile e inclusiva**;
- **integrare i bisogni economici delle imprese e i bisogni sociali e culturali delle persone** (cittadinanza attiva, occupabilità, coesione sociale, apprendimento permanente, mobilità).

In particolare, la Raccomandazione dell'Unione europea sull'istituzione di un Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale (2009/C155/01) approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2009, ha sottolineato il ruolo chiave della qualità dell'istruzione e della formazione in un'ottica di apprendimento permanente al fine di sviluppare l'occupabilità, la cittadinanza attiva.



Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, sostenendo l'importanza di incentivare una cultura della qualità nella formazione, ha ribadito che "l'accREDITamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato".

Con l'accordo di partenariato 2014 - 2020 (art.14 del Regolamento UE 1303/2013), i principi riguardanti il rispetto di standard di efficienza, efficacia e qualità sono maggiormente evidenziati ed enfatizzati. A riguardo infatti si sottolinea la necessità di potenziare l'istruzione e la formazione professionale, anche istituendo un sistema strutturato di misurazione della qualità attraverso l'individuazione di appositi indicatori di performance.

3. FINALITÀ

La riforma del sistema regionale della formazione professionale si è posta quale obiettivo prioritario la risposta al fabbisogno formativo attraverso modalità organizzative e di integrazione tali da assicurare nel lungo periodo efficacia e sostenibilità degli interventi.

L'efficacia di un sistema di istruzione e formazione si misura, infatti, oltre che in termini di sviluppo e grado di consapevolezza degli individui, anche in funzione della capacità di offrire loro percorsi di qualificazione che siano in grado di integrare in modo qualitativamente efficace i diversi canali dell'apprendimento: scuola, formazione, università e mondo del lavoro oltre a permettere la valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali.

Il sistema della formazione professionale regionale deve essere in grado di:

- promuovere il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, considerato come condizione essenziale di esercizio della cittadinanza attiva e di mantenimento dell'occupabilità;
- migliorare, attraverso un sistema condiviso di standard professionali e certificazioni trasparenti e affidabili, i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro tra imprese e lavoratori;
- migliorare i collegamenti tra politiche del lavoro e politiche di sviluppo economico e tra politiche del lavoro e dei sistemi formativi.

Nell'ambito delle priorità di riforma del sistema della formazione professionale si colloca l'esigenza di una revisione del sistema regionale di accreditamento sia in termini di maggiore selettività degli organismi di formazione, sia in termini di sostenibilità e trasparenza dei dispositivi e delle procedure in un'ottica di miglioramento qualitativo del sistema stesso.

In particolare, la logica di revisione che ha ispirato il presente provvedimento intende rispondere all'esigenza di realizzare un sistema di accreditamento degli organismi di formazione nel quale la valutazione degli stessi non sia basata unicamente su requisiti di carattere formale, ma anche valorizzare



ulteriormente ed efficacemente gli elementi connessi alla performance gestionale, in modo tale da poter essere valutati dall'utenza al momento della scelta e da costituire un ulteriore stimolo agli enti per migliorare il livello dei servizi.

La misurazione della performance in termini di esiti formativi e occupazionali è infatti già presente nell'attuale sistema di accreditamento: si intende rafforzarla in quanto elemento imprescindibile di un sistema formativo permanentemente teso al miglioramento della qualità.

Si è ritenuto necessario mantenere e sviluppare un sistema di accreditamento degli organismi formativi strutturato e gestito in stretta connessione con il sistema di gestione e controllo delle attività e degli interventi finanziati/riconosciuti erogati dagli organismi stessi.

Da una parte si deve garantire la possibilità dell'organismo di entrare nel sistema – rispondendo comunque ai requisiti fondamentali previsti dalla disciplina di riferimento – dall'altra, la permanenza nel tempo all'interno del sistema da parte degli organismi che operano costantemente sul territorio regionale viene determinata dalla qualità con la quale essi gestiscono le attività, dall'adozione di comportamenti professionalmente corretti e dai risultati di efficienza ed efficacia ottenuti.

Il mantenimento dell'accreditamento dipende sia dal possesso di determinati requisiti, sia in maniera significativa dalla corretta gestione degli interventi realizzati secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali e dalla correttezza professionale. Dipende inoltre anche dalla capacità dell'organismo di rendere un servizio di qualità all'utenza, misurato sotto il duplice profilo degli esiti occupazionali. In tal senso, il superamento della prima verifica dei requisiti per ottenere l'accreditamento costituisce soltanto la condizione di accesso al sistema della formazione di rilevanza pubblicistica. La possibilità di permanere nello stesso sistema è invece sostanzialmente determinata dal raggiungimento di taluni livelli di performance in termini di efficienza ed efficacia degli interventi realizzati.

Al contrario, l'organismo formativo il quale incorra in inadempienze, irregolarità etc. rilevate nello svolgimento dell'attività o perda parte dei requisiti minimi prescritti e/o consegua performance in termini di efficienza ed efficacia inferiori alla soglia minima, potrà incorrere nell'adozione di provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale in via di autotutela amministrativa, quali la eventuale sospensione o la revoca dell'accreditamento già concesso.

La novità della riforma impostata, con il presente atto, consiste inoltre nel delineare un sistema di rating quale strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi da parte degli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici.

Le performance degli organismi formativi sono misurate mediante un indice di valutazione calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività formative realizzate, con particolare attenzione alla valutazione della soddisfazione di utenti e imprese coinvolti, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi.



La verifica del mantenimento avviene attraverso un sistema di controlli effettuati secondo specifiche procedure delineate nella presente disciplina.

Dal quadro suesposto si evince che le principali direttrici verso le quali l'amministrazione si è orientata nel definire il nuovo sistema di accreditamento riguardano e tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) *il Lifelong learning*: in particolare si intende garantire un sistema ampio e flessibile che sia rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi. Tale sistema deve salvaguardare il diritto individuale di accesso permanente alla formazione di qualità anche attraverso l'identificazione di *filieri di cui si compone l'offerta formativa caratterizzate da alcune "specificità" basate sulla età e sullo stato di conoscenze e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento.*

In particolare si è voluto differenziare le diverse tipologie formative come di seguito riportate:

1. **Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO/DOVERE all'istruzione e formazione professionale** (compreso l'apprendistato di I livello), attraverso l'acquisizione di una qualifica (triennale) o diploma (quadriennale) di leFP;
2. **Specificità formativa destinata a coloro hanno assolto al DIRITTO/dovere all'istruzione e formazione professionale** o ne siano prosciolti ovvero che hanno conseguito diploma di scuola secondaria di II grado, e che intendono conseguire una qualifica professionale o certificazione di singole unità di competenze [da RRFP] ovvero una qualificazione di istruzione e Formazione Professionale superiore (ITS, IFTS) (compreso l'apprendistato di II livello, formazione continua, alternanza scuola-lavoro);
3. **Specificità di alta formazione** destinata a coloro che hanno conseguito laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento e che intendono conseguire un titolo di alta formazione quali master non universitari e l'apprendistato di III livello."

All'interno di queste tre specificità formative sono comprese anche le attività formative destinate ad utenze speciali quali:

- disabili fisici, psichici e sensoriali;
- detenuti ed ex-detenuti;
- minori a rischio e minori in ristrettezza;
- tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcolisti ed ex-alcolisti;
- immigrati;
- nomadi;
- soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;
- tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come soggetti svantaggiati



Nel caso di attività formative rivolte ad utenze speciali, le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi.

- b) *Il rafforzamento dei requisiti di accesso e mantenimento dell'accreditamento inerenti la struttura organizzativa, amministrativa, economica e logistica degli organismi formativi. Gli organismi dovranno svolgere l'attività formativa come "mission" fondamentale e sarà confermata la strutturazione e stabilità delle risorse umane dedicate. Si prevede infatti, come nel precedente sistema di accreditamento che una parte del personale debba essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time e sia sottoposto ad aggiornamenti periodici della propria professionalità, inserendo un sistema obbligatorio di crediti formativi per i dipendenti.*
- c) *La valutazione degli organismi formativi basata sulla performance gestionale degli stessi con particolare attenzione agli esiti occupazionali realizzati.*
- d) *La qualificazione del sistema di accreditamento in funzione dello sviluppo dei rapporti di cooperazione e collaborazione tra i soggetti della rete. Un più intenso rapporto di partenariato e di rete consentirà il raggiungimento di elevati livelli di qualità della formazione e una maggiore capacità degli enti di collocare sul mercato del lavoro gli allievi attraverso lo strumento della rete tra enti, dei rapporti di cooperazione e di partenariato.*
- e) *L'introduzione di un sistema di "rating" che potrà consentire di ordinare gli organismi in graduatorie sulla base delle performance realizzate, fornendo in tal modo all'utenza un ulteriore strumento di orientamento per la scelta dell'attività formativa.*
- f) *Superamento dei regimi di accreditamento provvisorio-definitivo, in quanto viene garantito il completamento della procedura entro 90 giorni dalla richiesta, per le opportune verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati attraverso sia controlli documentali che verifiche in loco*
- g) *L'adozione di un sistema di qualità ISO 9001:2000 che possa rappresentare una condizione sufficiente ma non necessaria a garantire il rispetto di condizioni di efficienza ed efficacia.*

4. DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO

Sono tenuti all'accreditamento tutti gli Organismi formativi pubblici o privati – con unità operative in Regione Puglia - che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche.

In particolare, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2002, modificata dalla L.R. 32/2011, la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni oppure atti unilaterali d'obbligo, nel



rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:

- a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
- b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi.

Gli Istituti scolastici di secondo grado, compresi gli istituti paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo "non ordinamentale".

In particolare ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 è obbligatorio l'accreditamento per le istituzioni scolastiche che intendono attuare percorsi per l'acquisizione di qualifiche e diplomi professionali di istruzione e formazione professionale

Ogni Università e ogni Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale, si accredita come singolo Organismo a livello regionale.

Gli Istituti Tecnici Superiori per l'attuazione dei percorsi finalizzati al rilascio di diploma tecnico superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono tenuti all'accreditamento per l'attuazione di interventi finanziati di tipo non ordinamentale.

Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio;

Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata¹, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento.

5. CRITERI E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento degli organismi formativi tiene conto dell'insieme dei modelli organizzativi, delle competenze, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia e di efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo standard predefiniti, verificati attraverso criteri e sottocriteri all'interno dei quali sono previsti specifici requisiti e relativa documentazione.

I criteri generali previsti dal DM 166/2001 per l'accreditamento articolati in sottocriteri sono i seguenti:

¹ Con attività autonomamente finanziate si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti pubblici ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia su istanza dell'organismo formativo nel rispetto della disciplina di riferimento regionale in materia



Criteri generali	Sottocriteri
<i>I. struttura organizzativa ed amministrativa</i>	I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo
	I.2 Situazione economico-finanziaria dell'organismo
	I.3 Capacità gestionali e risorse professionali
<i>II. struttura logistica</i>	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
	II.2 Fruibilità dei locali
	II.3 Destinazione d'uso
<i>III. relazioni</i>	III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale
<i>IV. performance gestionali</i>	IV.1 Efficienza progettuale
	IV.2 Abbandono
	IV.3 Successo formativo
	IV. 4 Soddisfazione dell'utenza
	IV. 5 Valutazione degli esiti occupazionali

L'organismo formativo in sede di accesso/mantenimento di accreditamento, fermo restando il possesso dei Criteri generali per l'accREDITamento, deve indicare anche la specificità formativa nel quale intende operare; in tal caso, a seconda della scelta effettuata dovrà dimostrare di possedere requisiti aggiuntivi relativi ai seguenti criteri:

- ✓ struttura organizzativa e amministrativa;
- ✓ relazioni;
- ✓ struttura logistica.

Ad esclusione dei requisiti aggiuntivi previsti per norma nazionale e regionale e quelli specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di obbligo di istruzione DIRITTO DOVERE relativa alla prima specificità, si ritiene di dover determinare quale requisito aggiuntivo per la scelta della terza specificità quello di aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di attività di alta formazione, intendendo quella rivolta ad allievi che hanno conseguito il diploma secondario di secondo grado.

Nella tabella si sintetizzano i requisiti aggiuntivi necessari per specificità:

SPECIFICITÀ	CRITERI	REQUISITI AGGIUNTIVI
-------------	---------	----------------------



<i>Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO/DOVERE all'istruzione e formazione professionale</i>	<i>struttura organizzativa amministrativa struttura logistica</i>	<i>e Si rinvia al capitolo 10)</i>
<i>Specificità formativa destinata a coloro hanno assolto al DIRITTO/DOVERE all'istruzione e formazione professionale</i>		<i>Nessuno</i>
<i>Specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento</i>	<i>struttura organizzativa amministrativa relazioni</i>	<i>e Aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di alta formazione</i>

6. CRITERIO I: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA

Sottocriteri	Requisiti
I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo	I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale
I.2. Situazione economico - finanziaria dell'organismo	<i>I.2.a. bilancio di esercizio</i>
	I.2.b. contabilità separata
	I.2.c. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e i procedimenti nei confronti dell'Organismo
	I.2.d. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale
	I.2.e. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale
	I.2.f. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate	I.2.g. affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo
	I.3.a. Presidio funzionale dei processi
	I.3.b. Assetto organizzativo trasparente

6.1. Sottocriterio I.1. Natura e finalità statutaria dell'organismo

6.1.1. Requisito I.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale

Così come previsto dall'art. 23 della L.R. 15/2002 e s.m.i, gli organismi che intendono accreditarsi, ad eccezione degli enti pubblici, devono prevedere negli scopi statutari, l'indicazione specifica dell'attività relativa alla formazione professionale.

6.2. Sottocriterio I.2. Situazione economico-finanziaria dell'organismo

La struttura del presente sottocriterio considera un insieme di requisiti, in grado di garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria degli organismi, ad eccezione di uno che è riferito all'affidabilità ed alla moralità delle persone che rappresentano lo stesso.



In particolare:

- a) *bilancio di esercizio redatto con chiarezza e in cui vengono rappresentati in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'organismo;*
- b) *presenza di un'organizzazione contabile articolata per singola attività progettuale, che consenta la piena tracciabilità dei centri di costo e delle spese relative alle attività svolte, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente;*
- c) *assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e i procedimenti nei confronti dell'Organismo;*
- d) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;*
- e) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale;*
- f) *rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;*
- g) *affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo, in attuazione della DIR. 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 ed all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.*

6.2.1. Requisito I.2.a: bilancio di esercizio

Al fine di poter effettuare la verifica della solidità economico patrimoniale degli organismi formativi, gli stessi dovranno presentare l'ultimo Bilancio approvato, la relazione sul bilancio e verbale di approvazione da parte dell'organo competente.

Gli Organismi Formativi che non hanno l'obbligo di pubblicare il bilancio dovranno presentare un documento contabile- finanziario con allegata una certificazione da parte di un professionista abilitato che attesti la conformità del prospetto di bilancio ai documenti contabili.

Nel caso di Enti di recente costituzione si accetta l'impegno a presentare il Bilancio approvato entro il primo esercizio utile.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del C.C. per il ripiano delle perdite ed eventualmente per la ricostituzione del capitale sociale delle società di capitali, si deve produrre idonea documentazione.

Tale requisito non è applicabile nei confronti degli Enti Pubblici.

In fase di accesso e in fase di mantenimento dovrà essere garantita la **soglia minima del patrimonio netto maggiore di zero.**



Nel caso di mancato rispetto, l'organismo dovrà fornire garanzie di impegno da parte dei soci/associati, a ricostituire il patrimonio netto al di sopra del minimo previsto.

Il mantenimento del requisito verrà valutato attraverso il controllo del bilancio di esercizio fornito annualmente dall'Organismo con l'applicazione degli indici di seguito riportati:

$$\text{A) Indice di indipendenza finanziaria} = \frac{\text{Mezzi propri}}{(\text{Mezzi propri} + \text{Mezzi di terzi})}$$

Tale indice è un indicatore di solidità dello stato patrimoniale di un organismo formativo e potrà monitorarne la sua autonomia finanziaria.

Può assumere valori compresi tra 0 ed 1; quando il valore è molto vicino allo 0, indica che l'Organismo ha mezzi propri esigui e si finanzia con fonti esterne, quando invece il valore è vicino ad 1, l'Organismo si finanzia con mezzi propri.

INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA <i>in simboli IF</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
IF= 0	L'organismo formativo non ha mezzi propri e si finanzia completamente all'esterno
$0 \leq IF \leq 0,33$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è gravemente squilibrata
$0,34 \leq IF \leq 0,66$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è squilibrata ed è da monitorare
$0,67 \leq IF \leq 1$	la struttura finanziaria dell'organismo formativo è equilibrata ed è la più indicata per ulteriori sviluppi
IF= 1	L'Organismo formativo usa solo i mezzi propri

$$\text{B) Indice di solvibilità finanziaria} = \frac{\text{attivo corrente}}{\text{totale debiti}}$$

L'indice permette di monitorare lo stato di solvibilità dell'organismo di formazione adottando di volta in volta le scelte necessarie a mantenerla allo stato ottimale.

Se è uguale a 1 mostra la capacità di far fronte a tutti i suoi impegni, in quanto l'attivo corrente complessivamente i debiti in essere; se minore di uno, evidenzia una situazione di non copertura dei debiti con l'attivo circolante, poiché l'attivo disponibile e realizzabile è inferiore a quello necessario per far fronte ai



debiti assunti; se maggiore di uno, l'organismo ha un'eccellente stato di solvibilità e consente ulteriore indebitamento.

INDICE DI SOLVIBILITÀ FINANZIARIA <i>in simboli SF</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
$SF \geq 1$	attivo corrente copre complessivamente i debiti in essere
$SF = 1$	attivo disponibile e realizzabile è inferiore a quello necessario a far fronte ai debiti assunti
$SF \leq 1$	un'eccellente stato di solvibilità e c'è spazio per ulteriore indebitamento

$$C) \text{ Indice di liquidità} = \frac{\text{attivo corrente}}{\text{debiti a breve}}$$

L'indice di permette di monitorare la capacità dell'Organismo formativo di far fronte agli impegni finanziari assunti a determinate scadenze in relazione ai mezzi liquidi a sua disposizione.

INDICE DI LIQUIDITÀ <i>in simboli L</i>	
Valore dell'indice	Struttura finanziaria
$L \leq 1$	situazione di squilibrio
$1 \leq L \leq 2$	situazione da monitorare
$L \geq 2$	situazione buona e struttura equilibrata

6.2.2. Requisito I.2.b: contabilità separata

L'Organismo formativo in fase di accesso deve impegnarsi ad adottare, in caso di svolgimento di attività prestate con risorse pubbliche, un sistema di contabilità separata ai fini della tracciabilità che consenta di individuare i centri di costo e delle spese relative alle attività svolte con fondi pubblici, anche a fini di una



rendicontazione più efficace e trasparente. In alternativa indica nelle relazioni di accompagnamento il bilancio del valore delle entrate e delle uscite riferite alle attività prestate con risorse pubbliche distinte per fonti di finanziamento.

In fase di mantenimento, il sistema di contabilità deve essere certificato da parte di un professionista abilitato che attesti la corretta applicazione del principio di contabilità separata.

6.2.3. Requisito I.2.c- I.2.d- I.2.e- I.2.f.

I requisiti di cui alla lettera b) c) d) e) f) riguardano l'attestazione sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante dell'organismo formativo su:

- a) *assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e i procedimenti nei confronti dell'Organismo*
- b) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;*
- c) *rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale*
- d) *rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili*

6.2.4. I.2.g. Requisiti per l'affidabilità e la moralità delle persone

E' richiesta in capo agli amministratori, ai responsabili, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante :

- l'assenza di condanne penali, anche non definitive, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- l'assenza di procedimento penale pendente in relazione ad uno dei reati di cui al punto precedente;
- l'assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 10 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;



- l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al punto precedente.

A carico del soggetto richiedente non devono essere state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 9 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi per i quali deve esserne dichiarata l'assenza.

6.3. Sottocriterio I.3. Capacità e risorse professionali

L'insieme dei requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva dell'Organismo di governare i diversi processi, e, dunque, la sua capacità gestionale sono articolati come di seguito riportato:

- a) **Presidio funzionale dei processi** da parte dell'organismo;
- b) **Assetto organizzativo trasparente**

6.3.1. Requisito I.3.a. Presidio Funzionale dei processi

Viene garantita una chiara distinzione tra la funzione di presidio del processo e il ruolo agito dal singolo operatore nel/nei processo/i di lavoro all'interno del organismo: ad una funzione di presidio possono corrispondere diversi ruoli assunti dagli operatori nel processo di lavoro.

Poiché nella gestione dei processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle *risorse umane* che li presidiano, una delle principali condizioni che concorrono al governo degli stessi è costituita dalla qualità delle *credenziali professionali* possedute dai soggetti che li presidiano, a prescindere dal ruolo ricoperto.

Il requisito si basa sulla seguente articolazione dei processi:

- *direzione*
- *gestione economico-amministrativa*
- *analisi dei fabbisogni*
- *progettazione*
- *erogazione dei servizi*

Nella tabella seguente si rappresenta l'articolazione dei processi in aree di attività.

PROCESSO	AREE DI ATTIVITA' (esempi)
Direzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard de



	<p>servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie, organizzative e informative; ▪ Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; ▪ Valutazione e sviluppo delle risorse umane; ▪ Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali; ▪ Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura; ▪ Supervisione delle attività di follow up ▪ Gestione della qualità inerente tutti i processi.
Gestione Economico- Amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; ▪ Controllo economico; ▪ Rendicontazione delle spese; ▪ Gestione amministrativa del personale; ▪ Gestione della qualità inerente il processo;
Analisi e definizione dei Fabbisogni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale; ▪ Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; ▪ Definizione della strategia formativa; ▪ Gestione della qualità inerente il processo.
Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Project management ▪ Progettazione di massima di un'azione corsuale; ▪ Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale; ▪ Progettazione di un intervento individualizzato; ▪ Elaborazione di un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del D.I. 29/11/2007 per le attività di obbligo d'istruzione/DIR-DOV; ▪ Progettazione delle attività di follow up ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ Progettazione per competenze
Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione; ▪ Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; ▪ Monitoraggio delle azioni e dei programmi; ▪ Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni



	<p>miglioramento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe etc) del servizio formativo; ▪ Valutazione delle competenze ▪ Gestione della qualità inerente il processo; ▪ Orientamento.
--	--

Per garantire il presidio dei processi - direzione; gestione economico-amministrativa; analisi e definizione dei fabbisogni; progettazione; erogazione - in maniera continuata, appare opportuno che ogni figura possa assolvere al massimo a due funzioni di responsabilità all'interno di un unico Organismo. Poiché il sistema di accreditamento richiede la presenza sul territorio regionale di almeno due risorse umane, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, le medesime devono risultare impegnate nel presidio e nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- n. 1 responsabile del processo di *direzione*;
- n. 1 responsabile del processo di *gestione economico-amministrativa*;

Qualora un responsabile abbia i requisiti curriculari e l'esperienza per presidiare e svolgere entrambe le funzioni, l'ulteriore risorsa umana con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato deve presidiare il "processo della progettazione".

Per tutto il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc) impegnato nelle attività gestite da Organismi accreditati, viene richiesta l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore e, come standard retributivo minimo di riferimento quello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale.

6.3.2. Requisito I.3.b. Assetto organizzativo trasparente

L'impostazione basata sui requisiti curriculari ed esperenziali richiama il tema della messa in trasparenza delle esperienze formative e professionali acquisite dagli operatori, quale prova indiretta della capacità di ciascuno di svolgere adeguatamente la funzione di cui è titolare all'interno della struttura.

Nell'ambito del "processo di erogazione" è prevista la funzione di valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema di erogazione di valutazione e certificazione delle competenze.



Nell'ambito del "processo di progettazione" e di "erogazione" è prevista la funzione di progettazione/valutazione delle competenze, al fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema interno di valutazione e certificazione delle competenze, relativamente ai percorsi formali di acquisizione delle competenze.

A tal fine è obbligatoria la presenza di almeno una risorsa a presidio delle attività declinate nell'Allegato 8 al D.l. 30 giugno 2015 per la "Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative", che prevede un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF

L'assetto organizzativo trasparente dell'organismo formativo deve essere dimostrato attraverso un **organigramma** nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il modello organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli.

Nell'ottica di facilitare la comunicazione tra la pubblica amministrazione e l'Organismo il documento deve inoltre riportare l'indicazione del referente interno individuato per l'accreditamento.

La documentazione deve essere costantemente ed obbligatoriamente aggiornata a fronte di eventuali variazioni dell'assetto organizzativo al fine di assicurarne la trasparenza ed una costante interlocuzione.

Il presidio procedurale dei processi invece sarà tenuto sotto controllo attraverso procedure di documentazione in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi declinate in riferimento a finalità/obiettivi, attività, funzioni, e ruoli coinvolti eventuali output documentali.

7. CRITERIO II - STRUTTURA LOGISTICA

Sottocriteri	Requisiti
II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature	II.1.a. esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali
	II.1.b. temporalità del possesso
	II.1.c. territorialità
	II.1.d. individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali
II.2. Fruibilità dei locali	II.2.a. visitabilità per i locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione
	II.2.b. accessibilità per i locali destinati all'erogazione delle attività formative
	II.2.c. rintracciabilità e visibilità per i locali di accesso all'utenza
II.3 Destinazione d'uso	II.3.a. coerenza con le funzioni didattiche, amministrative e segretariali da svolgere



La qualità degli ambienti costituisce un importante fattore di garanzia delle condizioni strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti dei servizi di formazione sia di coloro che operano nell'ambito delle strutture formative

Il Criterio II si articola principalmente in tre sottocriteri relativi a: disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e attrezzature, fruibilità dei locali e loro destinazione d'uso e in tre requisiti che riprendono la normativa nazionale su: sicurezza delle strutture, abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, rintracciabilità e visitabilità dei locali

7.1.1. Sottocriterio II.1 Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature.

Tale sottocriterio riguarda i seguenti aspetti:

- esclusività dell'organismo nell'utilizzo dei locali
- temporalità del possesso;
- territorialità;
- individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali, (strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche, informatiche e nei laboratori, se previsti). In particolare, la Regione Puglia stabilisce che ogni Organismo debba disporre, di un "*set minimo*" di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e continuativo per almeno 2 anni collocato nel territorio regionale, così composto:
 - un'aula didattica e un laboratorio informatico (in alternativa 1 aula multimediale) con annessi servizi igienici, con parametri strutturali e dimensionali definiti nelle allegate schede tecniche;
 - un idoneo locale di supporto all'attività formativa destinato all'attività di segreteria/amministrazione ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica;
 - almeno un idoneo locale riservato all'attività di orientamento/consulenza individuale ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica, esclusivamente per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'Istruzione- Diritto/dovere;

Ogni "set minimo" essere dotato di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell'utenza, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività/Avvisi, gli Organismi accreditati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori laboratori (ubicati nell'ambito del proprio territorio provinciale di riferimento) a complemento



temporaneo del set minimo purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo prevede in relazione alla sicurezza, agibilità e accessibilità.

Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in fase di presentazione delle proposte progettuali e comunque sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale, prima dell'avvio delle attività.

Qualora l'Organismo intenda dotarsi di **ulteriori locali ad uso didattico (aula e/o laboratorio informatica e annessi servizi igienici)**, anche in una Provincia diversa da quella nella quale è ubicato il set minimo, può inoltrare apposita domanda di ampliamento.

Tale ampliamento può essere:

- a) a **complemento temporaneo** del set minimo;
- b) a **complemento definitivo** del set minimo.

La *tipologia a)* può verificarsi solo per attività riferite ad Avvisi emanati dalla Regione Puglia. In tal caso, i locali devono essere individuati e completi di relativa documentazione già in fase di presentazione delle proposte progettuali. Essi devono avere le caratteristiche che il presente dispositivo prevede in relazione ai requisiti relativi a sicurezza, agibilità ed accessibilità; la disponibilità è limitata al periodo di affidamento dell'attività e devono essere sottoposti ad audit in loco da parte dell'amministrazione regionale prima dell'avvio delle attività.

La *tipologia b)* può verificarsi contestualmente alla presentazione della domanda di accreditamento oppure ad ogni "finestra" prevista dall'Avviso secondo le procedure che saranno ivi definite.

I locali individuati dovranno avere tutte le caratteristiche previste dal dispositivo per il set minimo.

In nessun caso possono rientrare nella *tipologia a)* i locali destinati alle attività dell'Obbligo di Istruzione/DIR.-DOV.

Per quanto concerne la sede legale il requisito minimo richiesto è che sia ubicata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

7.1.2. Sottocriterio II.2: Fruibilità dei locali:

I luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all'erogazione ed alle attività di rapporto diretto con l'utenza in genere, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura e privi di barriere architettoniche in particolare:

- per i locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione deve essere garantita la **visibilità**

Per **visibilità** si intende la possibilità di accedere agli *spazi di relazione* e ad un *servizio igienico per ogni* unità immobiliare.



- per i locali destinati all'erogazione dei servizi deve essere garantita l'accessibilità

Per *accessibilità* si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia

- per il set minimo deve essere garantita la rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell'utenza.

Per *rintracciabilità* e *visibilità* si intende la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un'efficace comunicazione con l'utenza.

Presso ciascun set minimo devono essere disponibili le informazioni all'esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico; l'indicazione, all'interno, degli estremi dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli accreditati; l'informazione sui servizi offerti dalla sede operativa, con indicazioni delle relative finalità, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso e dei relativi calendari/orari; l'elenco telematico dei soggetti accreditati per la istruzione e formazione, fornendo all'utenza tutti i riferimenti utili all'accesso a tali servizi.

7.1.3. Sottocriterio II.3 Destinazione d'uso

Riguarda la destinazione d'uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattiche, amministrative e segretariali svolte.

Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, agibilità e accessibilità dei locali si estende anche ai locali a complemento temporaneo e definitivo del set minimo.

Non sono sottoposti alle condizioni sopra elencate, e possono essere chiaramente separati, i locali destinati esclusivamente ad uso ufficio amministrativo extra set-minimo, o che ospitano la sede legale, oppure destinati al "comparto"², relativamente ai quali l'Amministrazione regionale prevede a carico degli Organismi unicamente il rispetto della "visitabilità" degli stessi.

E' fatto obbligo di rendere disponibile presso il set minimo la documentazione relativa all'accreditamento.

8. CRITERIO III "LE RELAZIONI"

Sottocriteri	Requisiti
III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale	III.1.a. Capacità di garantire rapporti di cooperazione
	III.1.b. Capacità comprendere i fabbisogni del territorio

² Per "comparto" si intende l'ufficio di coordinamento relativo agli organismi per i quali è consentita, dal Contratto Collettivo nazionale di riferimento, l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.



Tale criterio ha la funzione di monitorare l'effettivo livello di integrazione dell'organismo all'interno del sistema territoriale.

I requisiti di seguito riportati declinano il radicamento sul territorio in termini di capacità di cooperare con gli attori dei diversi sistemi di riferimento e di leggere i reali fabbisogni della variegata utenza dell'offerta formativa regionale.

In particolare:

8.1.1. Requisito III.1.a: Capacità di garantire rapporti di cooperazione

L'Organismo formativo deve dimostrare di avere rapporti di collaborazione con i diversi attori dei sistemi al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia della proposta educativa e formativa offerta.

Nel rispetto del principio guida del *lifelong learning*, la scelta degli attori di riferimento con cui cooperare è strettamente correlata alla tipologia di utenza e dunque a quelle variabili di base che la descrivono (età, condizione di istruzione-formazione, stato di occupazione/non occupazione/inattività, ed eventuale situazione di svantaggio).

Si considerano fondamentali, quindi, i rapporti con quegli specifici attori che:

- operano nel sistema dell'*education*, ivi comprese le aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati;
- svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.

8.1.2. Requisito III.1.b: Capacità comprendere i fabbisogni del territorio

L'Organismo formativo deve dimostrare di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio, attraverso un sistema di relazioni con:

- gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita;
- le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi *target*.

In linea generale, le relazioni con i diversi attori possono essere rappresentate dalla sottoscrizione di intese, protocolli, etc. da possedere già nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento. Altre tipologie di evidenza dichiarate in fase di candidatura di progetti formativi (ad es. lettere di adesione, disponibilità a ospitare *stages*, etc), saranno oggetto di controllo in altre sedi (durante gli audit in loco, alle presentazioni di progetti etc..) e/o ogni volta che l'amministrazione regionale lo ritenga opportuno.



9. CRITERIO IV: "LA PERFORMANCE GESTIONALE"

Sottocriteri	Requisiti
IV.1 Livello di efficienza progettuale	importo rendicontato/importo approvato
IV.2. Livello di abbandono	(numero allievi ad avvio attività formativa - Numero allievi dimissionari)/numero allievi ad avvio attività formativa
IV.3. successo formativo	numero di allievi formati/numero allievi avviati ad attività formativa
IV.4. soddisfazione dell'utenza	numero di questionari con esito positivo/totale numero di questionari compilati
IV. 5. Valutazione esiti occupazionali	numero di allievi occupati negli ultimi dodici mesi/numero di allievi iscritti nell'ultimo giorno

L'efficacia e l'efficienza sono *fattori trasversali* da monitorare e controllare in quanto elementi decisivi per valutare le *performance* dell'Organismo.

Si sottolinea che i livelli di efficacia ed efficienza raggiunti riguardano le attività pregresse che concorrono alla stima delle capacità potenziali del soggetto sottoposto alla verifica per il rilascio dell'accreditamento; d'altra parte la loro permanenza nel tempo, da valutare nella fase di mantenimento dell'accreditamento, è prova della capacità effettiva del soggetto di conservare costantemente buona la propria *performance*.

In particolare la performance gestionale riguarda in particolare i seguenti sottocriteri:

1. Efficienza progettuale;
2. Abbandono;
3. Successo formativo;
4. Soddisfazione dell'utenza;



5. Valutazione degli esiti occupazionali.

9.1.1. Sottocriterio IV 1 – efficienza progettuale

L'efficienza progettuale mostrerà la capacità di realizzare le attività formative in modo completo e coerente con quanto programmato ed approvato.

I requisiti relativi all'efficienza progettuale riguarderanno le dimensioni specificatamente collegate alla valutazione sia degli aspetti finanziari sia di quelli legati alle ore effettivamente erogate.

In particolare l'efficienza progettuale sarà misurata attraverso i seguenti requisiti:

$$\text{requisito IV.1.a.} = \frac{\text{importo rendicontato}}{\text{importo approvato}}$$

Per gli organismi formativi di nuova costituzione il requisito sarà misurato soltanto in fase di mantenimento.

9.1.2. Sottocriterio IV 2 – abbandono

Per abbandono si intende l'interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona ed è rivelatore di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l'abbandono determina, per la persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento condivisi con l'organismo. Secondo tale accezione, gli individui che lasciano il corso perché rientrati in un altro percorso formativo - di istruzione o F.P. - o hanno trovato un'occupazione non sono da computare tra i soggetti in abbandono.

In particolare l'abbandono sarà misurato attraverso il seguente requisito:

$$\text{requisito IV.2.a.} = \frac{\text{numero allievi ad avvio attività formativa} - \text{numero allievi dimissionari}}{\text{numero allievi ad avvio attività formativa}}$$

9.1.3. Sottocriterio IV. 3. Successo formativo

In relazione ai nuovi contesti del *lifelong learning*, per l'individuo è centrale acquisire *competenze* funzionali ai propri percorsi formativi e professionali. In tal senso il successo formativo dell'organismo si ottiene laddove gli utenti dei servizi formativi acquisiscono vantaggi spendibili attraverso il conseguimento di una attestazione, il miglioramento della condizione occupazionale e l'incremento delle conoscenze/competenze possedute, anche attraverso il ricorso a valutazioni esterne ed indipendenti.

In particolare il successo formativo sarà misurato attraverso il seguente requisito:



$$\text{requisito IV.3.a.} = \frac{\text{numero allievi formati}}{\text{numero allievi avviati ad attività formativa}}$$

Ove si intende per:

Allievi formati partecipanti ad attività formativa che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenza, hanno conseguito un attestato di qualifica o certificato di competenza;
- nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o certificato di competenza, hanno partecipato a tutto il percorso formativo, o almeno al 70% di esso.

allievi ad Avvio dell'attività formativa, gli allievi che hanno frequentato il primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa.

9.1.4. Sottocriterio IV.4. Soddisfazione dell'utenza

misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di coloro che ne sono – direttamente o indirettamente – coinvolti. Viene rilevato attraverso la somministrazione programmata, durante e dopo lo svolgimento dei percorsi formativi, di specifici questionari destinati agli allievi ed ai docenti dei corsi nonché, per specifiche tipologie di formazione (Obbligo di istruzione/Diritto-Dovere, Formazione per occupati....) anche ad ulteriori soggetti potenzialmente interessati agli esiti dei processi (famiglie, imprese,...).

$$\text{requisito IV.4.a.} = \frac{\text{numero di questionari con valutazioni positive}}{\text{totale numero questionari}}$$

9.1.5. Sottocriterio IV.5. Valutazione degli esiti occupazionali

Sempre nella prospettiva del *lifelong learning* l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali ad implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo. È evidente che il concetto di occupabilità si declina in modo diverso a seconda del momento del ciclo di vita della persona e a seconda della tipologia di specificità. Secondo tale logica l'occupazione costituisce espressione dell'efficacia dell'azione formativa solo per gli interventi specificatamente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel lavoro.

$$\text{Requisito IV.5.a.} = \frac{\text{numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'attività formativa}}{\text{numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività formativa}}$$




10. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA SPECIFICITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO/DOVERE**ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere Formativo, fatte salve ulteriori indicazioni sia del presente documento che della normativa di riferimento, ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO sono indispensabili requisiti aggiuntivi, in applicazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante "Criteri di accREDITAMENTO delle strutture formative per l'obbligo di istruzione", parte integrante dell'Intesa tra il MLPS, MIUR per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITAMENTO delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008 riportati nella Tabella A). Si specifica inoltre che il sistema di istruzione e formazione professionale deve attenersi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, 53).

Il Diritto/Dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, viene definito all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: "il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accREDITATE dalle regioni".

Tabella A)

OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accREDITAMENTO previsti dal D.I. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto	- Assenza di finalità di lucro - Presenza, tra le finalità dell'Organismo, dell'istruzione e della formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP



OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accreditamento previsti dal D.l. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
dell'organismo.	
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;	- Adozione e promozione da parte dell'Organismo di un "progetto educativo" e "modello organizzativo" per l'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni formalizzati in documentazione specifica
c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;k	- Applicazione del CCNL Formazione professionale ai dipendenti impegnati nei percorsi di cui all'articolo 1;
d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, esclusivamente per quanto riguarda le materie professionali, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui	- Il sistema regionale prevede, in relazione alle <u>competenze di base</u> ³ , l'utilizzo di docenti in possesso di abilitazione. Per i docenti delle <u>materie professionali</u> è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore ed una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. (vedere allegate Schede Tecniche – Criterio C). E' <u>obbligatoria</u> la presenza dell'equipe socio-psico-pedagogica ai sensi del D. lgs. 76/2005.

³ I saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 622 della Legge 296/06, adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.



OBBLIGO D'ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE	
Requisiti di accreditamento previsti dal D.L. 29/11/2007	Requisiti <u>aggiuntivi</u> degli standard minimi regionali
<i>all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.</i>	
<i>e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;</i>	- L'Organismo dovrà dimostrare di avere stabili relazioni con le famiglie, con il sistema dell'Istruzione, e con i soggetti economici e sociali del territorio
<i>f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;</i>	- L'Organismo dovrà impegnarsi a dimostrare di avere un "progetto" formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e l'adozione di un sistema interno di valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.
<i>g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni.</i>	- La dotazione minima di locali aggiuntivi rispetto al "set minimo" destinati alla didattica, per questa tipologia di attività, è pari a due . Tali locali dovranno soddisfare tutti i requisiti previsti in termini di accessibilità, sicurezza, agibilità e devono essere dotati di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività didattica. In nessun caso, i locali destinati a questa attività, possono rientrare nella tipologia " A. a complemento temporaneo del set minimo"



11. RILASCIO DI ACCREDITAMENTO

Alle procedure relative all'accREDITAMENTO, al suo mantenimento e agli atti dirigenziali conseguenti che ne detteranno le scelte metodologiche e i criteri di calcolo di cui al presente documento provvede la Sezione Formazione professionale della Regione Puglia, quale soggetto responsabile.

Inoltre, il dettaglio della documentazione da presentare in fase di accesso e di mantenimento per la dimostrazione dei requisiti, nonché le modalità di verifica, saranno definiti con successivo atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

Gli Organismi formativi accedono all'accREDITAMENTO tramite domanda telematica presentata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia.

Il procedimento per l'accREDITAMENTO ha una durata massima di 90 giorni.

L'istanza di accREDITAMENTO viene accolta e l'accREDITAMENTO concesso nel caso in cui vengano rispettati i valori minimi richiesti per ciascuno dei requisiti.

Il sistema di valutazione dell'istanza di accREDITAMENTO prevede l'attribuzione di punteggio per il criterio IV "performance gestionali" e per il requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio", mentre per i restanti requisiti il punteggio è legato all'applicazione del sistema ON/OFF.

In fase di accesso, i requisiti di cui al criterio IV "performance gestionali" e il requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio", non si applicano agli organismi di nuova costituzione.

Nel caso di organismi accREDITATI ai sensi delle precedenti linee guida per l'accREDITAMENTO contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 195/2012 e s.m.i. saranno fatti salvi i documenti in corso di validità relativi ai seguenti criteri/sottocriteri:

- criterio II. la struttura logistica;
- sottocriterio I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo;
- sottocriterio I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate.

Saranno ritenuti ammessi all'accREDITAMENTO solo gli organismi che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60/100 applicando quanto indicato nella tabella seguente.



criteri	Sottocriteri	Requisiti	requisito minimo richiesto in fase di accesso	requisiti richiesti in fase di mantenimento	quantile max da attribuire in fase di accesso	quantile max da attribuire in fase di mantenimento		
1. la struttura organizzativa ed amministrativa	1.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo	1.1.a. Presenza nell'oggetto sociale della formazione professionale	sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	6	6		
		1.2.a. Bilancio di esercizio	patrimonio netto maggiore di zero	patrimonio netto maggiore di zero	non quantificato	12		
			Indice di indipendenza finanziaria	OSIFS 0,33 0,345/SIFS 0,65 0,675/SIFS 1	non quantificato	non quantificato	0	0
		Indice di solvibilità finanziaria	SF=1	non quantificato	non quantificato	non quantificato	2	2
			SF=3	non quantificato	non quantificato	non quantificato	0	0
			L=1	non quantificato	non quantificato	non quantificato	2	2
			L=2	non quantificato	non quantificato	non quantificato	4	4
		Indice di liquidità	L>2	non quantificato	non quantificato	non quantificato	0	0
		1.2. Situazione economico - finanziaria dell'organismo	1.2.a. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e i precedimenti nei confronti dell'Organismo		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato
		1.2.b. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale			sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato
	1.2.c. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale			sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	
	1.2.d. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili			sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	
	1.2.e. affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori dell'organismo			sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato	
1.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate	1.3.a. Presidio funzionale dei processi		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato		
	1.3.b. Assetto organizzativo trasparente		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	non quantificato	non quantificato		
	1.3.c. Assetto organizzativo trasparente		sistema ON/OFF	sistema ON/OFF	6	6		

Tab. 18 - art. 30

Tab. 19 - art. 30



Sulla base degli esiti delle istruttorie di accreditamento è istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati per svolgere attività di formazione.

12. LE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

Soggetto responsabile della concessione, sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO è la Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia.

Le procedure per la concessione previste dal presente dispositivo sono di tre tipi: procedura per il rilascio, procedura per il mantenimento e procedura per le variazioni.

Ai fini della presentazione delle domande di accreditamento e è prevista la pubblicazione con successivo Atto Dirigenziale della Sezione Formazione professionale di un Avviso pubblico aperto "a sportello" secondo tempi e modalità che saranno ivi stabiliti.

L'avvio della procedura di sospensione fermo restando quanto previsto dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 così come modificata dalla L. R. n. 9/2006 è rimesso al potere di agire in via di autotutela amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 può essere disposto nei seguenti casi.

1. Inadempienze di rilievo consistente quali:
 - inosservanza degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti unilaterali d'impegno;
 - azioni e/o omissioni tali da far emergere elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale;
2. Perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'accREDITAMENTO;
3. Mancata comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data del rilascio ed aventi effetto sui requisiti dell'accREDITAMENTO;
4. Esistenza di procedure concorsuali a carico dell'organismo formativo

Nei casi previsti dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 e s.m.i, e nel caso previsto al punto 1) la sospensione dell'accREDITAMENTO non potrà avere una durata superiore ad un anno, trascorso il quale la sezione competente emette un provvedimento di revoca o di conferma dell'accREDITAMENTO stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione.

Nei casi previsti al punto 2) e 3) la sezione competente stabilisce i tempi entro i quali l'Organismo formativo deve ripristinare le condizioni che hanno determinato l'accREDITAMENTO. Trascorso tale periodo



l'Organismo abbia ottemperato a quanto prescritto dall'ufficio competente, l'accREDITamento viene confermato; in caso contrario, viene emesso il provvedimento di revoca dell'accREDITamento.

Nel caso previsto al punto 4), se la procedura concorsuale si conclude con un provvedimento definitivo negativo, l'accREDITamento viene revocato; in caso contrario, la sezione competente emette un provvedimento di conferma dell'accREDITamento stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione.

La procedura di revoca dell'accREDITamento viene disposta nei seguenti casi.

- 1) Rinuncia volontaria dell'Organismo formativo all'accREDITamento;
- 2) Mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione Puglia per sanare variazioni intervenute ad inficiare i requisiti per ottenere l'accREDITamento;
- 3) Conclusione negativa del procedimento di sospensione dell'accREDITamento di cui ai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 e s.m.i. e di cui al caso previsto al punto 1) del paragrafo precedente;
- 4) Fallimento o liquidazione volontaria del soggetto;

La sospensione o la revoca dell'accREDITamento di un Organismo non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate a garanzia del completamento del percorso formativo da parte dell'utenza. Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accREDITamento dell'organismo, sia già stato sottoscritto il relativo atto di convenzione.

In caso di revoca l'organismo non può presentare candidatura di accREDITamento prima di due anni.

13. IL SISTEMA DI RATING

Il sistema di rating degli organismi formativi accREDITati ha lo scopo di rendere misurabile la performance realizzata dagli stessi e di permettere all'utenza di disporre di elementi utili alla scelta degli Organismi Formativi.

Inoltre, promuove la crescita complessiva del sistema degli organismi formativi, configurandosi come stimolo allo sviluppo dell'intero sistema fornendo una comparazione tra i diversi organismi accREDITati e ponderando i relativi punteggi ottenuti per i diversi criteri di analisi.

Pertanto, il modello non ha quale fine ultimo quello di determinare la permanenza o l'esclusione dal sistema di accREDITamento, bensì quello di valutare le performance dei soli organismi che hanno ottenuto l'accREDITamento per erogare attività di formazione.



Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dagli organismi formativi, basandosi su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri, che prendono in considerazione:

- situazione economico-finanziaria;
- risorse professionali;
- dotazione logistica;
- relazioni con il territorio;
- efficienza;
- efficacia.

Tali criteri sono frutto dell'aggregazione di diversi sotto-indicatori la cui visione di insieme consente di determinare il rating complessivo, composto da due indici sintetici, rivolti ai seguenti aspetti:

- caratteristiche strutturali (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).
- efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Annualmente si procede alla elaborazione dei dati raccolti aggiornando l'indice risultante dalla media ponderata di quelli sintetici sopradescritti.

Sulla base di quest'ultimo indice viene redatta una graduatoria, che viene resa nota all'utenza mediante i sistemi informativi regionali, nella quale gli organismi formativi sono inseriti in ordine decrescente di punteggio.

14. SISTEMA DEI CONTROLLI

La Regione Puglia, allo scopo di garantire l'integrazione, la sinergia ed efficacia dei controlli, stabilisce diversi livelli di verifica:

- a) valutazione on desk dell'istanza di candidatura secondo le modalità che saranno indicate nell'Avviso;
- b) audit in loco su tutti gli Organismi che hanno presentato istanza di accreditamento, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta con la domanda (l'irreperibilità dei responsabili di un Organismo che renda impossibile alla Regione l'effettuazione dell'audit, determina il rigetto della domanda di accreditamento);
- c) controlli periodici *on desk* ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e del mantenimento dei valori soglia dei requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività concluse;



- d) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- e) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Organismo.

La Regione, in quanto pubblica amministrazione, è tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del DPR N. 445/2000 su un campione di almeno il 5%, a prescindere dalle procedure di audit legate all'accreditamento. Pertanto, ogni qualvolta venga indicata, quale attestazione del possesso di un requisito, la produzione di una dichiarazione sostitutiva, l'amministrazione regionale assume l'onere, oltre che della verifica documentale rispetto alla corretta redazione della dichiarazione, anche della verifica di veridicità della stessa, mediante accertamento diretto della condizione dichiarata.

La Regione Puglia attraverso apposite procedure previste dalla legge, si può avvalere di Organismi esterni a supporto delle funzioni di istruttoria delle domande di accreditamento, di mantenimento e di richiesta di variazioni oltre alle funzioni di svolgimento delle visite di audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni, mantenendo una funzione di presidio sul processo di accreditamento.

Esclusivamente per gli organismi formativi che sin dalla fase di accesso al sistema di accreditamento intendono realizzare processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001, i sistemi di controllo di alcune procedure di accreditamento saranno più snelle e saranno specificate successivamente con atto dirigenziale della sezione Formazione Professionale.

15. NORMA TRANSITORIA

Gli organismi formativi accreditati secondo la previgente disciplina contenuta nella delibera della Giunta Regionale n. 195/2012 e successive modifiche, hanno l'obbligo di provvedere, a pena di decadenza, entro due mesi dalla pubblicazione delle nuove Linee guida, alla presentazione della domanda di accreditamento secondo il modello previsto nelle nuove linee guida.

Fino alla conclusione della fase istruttoria da parte dell'Amministrazione rimarrà in vigore l'accreditamento concesso ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 195/2012 e successive modifiche.



Il presente allegato è
composto di n. 12
facciate.

DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Formazione Professionale
Dot.ssa A. LOBOSCO

fulvia lobosco